

### COMUNE DI RIPABOTTONI Provincia di Campobasso

### ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 20

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale: "Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di Settembre, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Irma Coviello il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 7 su 7 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. Civetta Orazio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

### Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale: "Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".
- Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge;
- Viste le risultanze della discussione consiliare come di seguito indicate:
- Il Sindaco, riallacciandosi a quanto già illustrato al punto precedente, passa ad evidenziare gli aspetti principali dell'approvando schema di convenzione per l'esercizio congiunto della funzione fondamentale di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. In particolare, il Sindaco fa presente che anche per la gestione in forma associata della predetta funzione, nell'approvando schema di convenzione, è stato individuato come ente caposila il Comune di Casacalenda.
- Nessuno interviene, per cui il Sindaco invita alla votazione,
- Con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Piedimonte e Cristofaro), su 7 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, vista l'urgenza di procedere in merito, su proposta del Sindaco la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Piedimonte Domenico e Cristofaro Danilo), su 7 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.



# COMUNE DI RIPABOTTONI Provincia di Campobasso

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: IL SINDACO

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale: "Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".

#### PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 2 5 SET, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. D. S. S. Irma Coviello

### PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 2 5 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. La Marca Walter

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08\(\chi\_000\), n.267;

2 5 SET, 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig. La Marça Walter

#### IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

l'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge n. 122/2010, nel testo risultante a seguito della novella operata dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, individua le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117. secondo comma, lettera p), della Costituzione come di seguito elencate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione:
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. 1-bis) i servizi in materia statistica.

Il comma 28, del sopra citato articolo di legge, il quale dispone che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane - esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione. le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27;

PRESO ATTO CHE i Comuni interessati devono assicurare l'attuazione delle disposizioni citate:

- a) entro il I° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
- b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali, prorogato al 30/09/2014;
- c) entro il 31 dicembre 2014 le restanti funzioni di cui al comma 27;

CONSIDERATO CHE lo svolgimento in modo coordinato dei servizi scolastici da parte dei Comuni può contribuire al rafforzamento dello stretto rapporto già esistente tra le Amministrazioni comunali (ad esempio tramite l'attivazione e il consolidamento di azioni comuni per lo sviluppo di progetti educativi di iniziativa delle Amministrazioni comunali, il coordinamento degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici etc.);

PRESO ATTO che il comune già esercita in forma associata con la Comunità Montana "Cigno Valle Biferno" le seguenti funzioni :

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi:
- organizzazione dei servizi pubblici d'interesse generale in ambito comunale;

DATO ATTO che, in considerazione dei presupposti di fatto e di diritto sopra indicati, l'Amministrazione Comunale di Ripabottoni intende attivare con i Comuni di Casacalenda, Bonefro, Lupara, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, la gestione associata della funzione: "h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici", rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;

b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;

e) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;

VALUTATO favorevolmente il testo della convenzione, redatto ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267 e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI lo Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali;

#### PROPONE

- 1. **DI DARE ATTO** che la premessa relativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. DI GESTIRE in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e in ottemperanza al disposto di cui alla lettera h, art. 19 della L. 135/2012 e s.m.i., tra i Comuni di Ripabottoni e Casacalenda, Bonefro, Lupara, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, l'esercizio della funzioni in materia di "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".
- 3. DI APPROVARE allo scopo lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province. organizzazione e gestione dei servizi scolastici", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 4. DI DARE ATTO che l'Ente capofila è il Comune di Casacalenda.
- 5. **DI DARE** mandato al Sindaco per la sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune.
- 6. **DI DARE ATTO** che i Comuni di Ripabottoni e Casacalenda, Bonefro, Lupara, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, costituiscono un ambito territoriale ottimale ai fini della gestione dei servizi in forma associata, attesa la contiguità dei territori, l'identità della morfologia nonché le coincidenti esigenze e problematiche.
- 7. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

# ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEGUENTE FUNZIONE COMUNALE:

### "EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA

## DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"

Le Amministrazioni comunali di RIPABOTTONI

E CASACALENDA, BONEFRO, LUPARA, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO E PROVVIDENTI,

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

-l'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 comma 1 lett. a) del decreto legge 6.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012, n. 135 (c.d. spending review), come modificato dall'art. 1, comma 305, L. 24.12.2012, n. 228, individua alla lettera h), tra le altre, «edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici", come una funzione fondamentale da gestire obbligatoriamente in forma associata secondo la cadenza temporale prevista dal successivo comma 31-ter,

l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione

in Unione di Comuni;

l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni

che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

### TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 OGGETTO

I Comuni di RIPABOTTONI E CASACALENDA, BONEFRO, LUPARA, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, PROVVIDENTI, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale, così come individuata dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

### "EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

deliberazione del Consiglio comunale di n. del deliberazione del Consiglio comunale di del n. deliberazione del Consiglio comunale di del n.

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Casacalenda.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

### Articolo 2 FINALITA'

La gestione associata del Servizio "EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI" è sostanzialmente finalizzata a:

- -migliorare la qualità dei servizi erogati;
- -contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- -avviare -e rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

### Articolo 3

### FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI CONFERITI - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ENTE DELEGATO

L'esercizio associato della funzione di edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ha lo scopo di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i servizi scolastici resi dalle Amministrazioni comunali, migliorare la qualità di tali servizi, contenere la spesa della relativa organizzazione e gestione a parità di servizi erogati, nonché avviare e rafforzare le modalità di concertazione tra gli Enti interessati.

In particolare:

- programmazione ed organizzazione dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d'infanzia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici sino all'istruzione secondaria di primo grado, comprendenti l'educazione e l'insegnamento;
- programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali il trasporto scolastico, i servizi di refezione, assistenza ad alunni portatori di handicap sia in

termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al Diritto allo Studio, coordinamento degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici;

• definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento e la scuola:

• tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare in modo uniforme i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti.

• La titolarità e la gestione dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra (riscossione e controllo della stessa) rimangono di competenza di ciascun Comune associato.

• Il finanziamento, la gestione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica restano di competenza di ciascun Comune associato.

# Articolo 4 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge. Per l'esercizio della funzione oggetto della presente convenzione si individua, in qualità di comune capofila, il Comune di CASACALENDA che opererà avvalendosi delle dotazioni strumentali e delle risorse umane in dotazione di ciascun Comune aderente e secondo le modalità che verranno successivamente stabilite dalla conferenza dei Sindaci e disciplinate con appositi regolamenti.

### Articolo 5 CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di CASACALENDA o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta dell'altro Sindaco del Comune Convenzionato, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli l e2;
- d) gestisce le relazioni sindacali;
- e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

### Articolo 6 RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta

altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

### Articolo 7 DURATA E RECESSO

La durata della presenta convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Ciascun Comune firmatario può recedere dalla presente convenzione anticipatamente, previa apposita deliberazione del Consiglio comunale. Il recesso decorrerà, in ogni caso, dal primo Gennaio dell'anno successivo;

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti;

Il recesso di un comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per gli eventuali restanti comuni;

### Articolo 8 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti . alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

## Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Troyano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

DATA		
FIRME	 ···	 

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

RIPAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

D. sa Irma Coffello

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 390 Registro delle pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <a href="http://www.comuneripabottoni.it">http://www.comuneripabottoni.it</a>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal — 2 077, 2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Lì, - 2 OTT. 2014

'IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Irma Coyngllo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Irma Coviello